



Circolare informativa per la clientela
n. 30/2011 del 27 ottobre 2011

SECONDO ACCONTO d'IMPOSTA 2011 IRPEF, IRES e IRAP

In questa Circolare

- 1. Imposte – Acconti**
- 2. Secondo acconto Irpef**
- 3. Secondo acconto Ires**
- 4. Secondo acconto Irap**
- 5. Metodo previsionale**
- 6. Acconto per la cedolare secca sugli affitti**

1. IMPOSTE – ACCONTI

Sono tenuti al pagamento delle imposte e, quindi, dei relativi acconti, le **persone fisiche**, le **società di persone** o gli enti equiparati e le **società di capitali** o gli enti equiparati. Il pagamento delle imposte avviene, in generale, in due momenti:

- ad **una prima scadenza** il contribuente è tenuto ad effettuare il **versamento del saldo** delle imposte relative al periodo d'imposta precedente **e del primo acconto** per il periodo d'imposta in corso;
- ad **una seconda scadenza** il contribuente è chiamato ad effettuare il **versamento del secondo acconto** relativo al periodo d'imposta in corso.

Risultano, tuttavia, **esclusi** dal pagamento degli acconti i contribuenti che non hanno conseguito redditi nell'anno precedente ovvero nell'anno in corso e che non hanno presentato la dichiarazione per il precedente periodo d'imposta, nonché i lavoratori dipendenti che non possiedono altri redditi ad eccezione dell'abitazione principale.

Nel seguito vengono analizzate le modalità di calcolo e la tempistica di versamento dei secondi acconti d'imposta per le diverse tipologie di imposte dirette.

2. SECONDO ACCONTO IRPEF

Per quanto concerne l'**Irpef**, **soggetti obbligati** al versamento degli acconti, fatti salvi i casi di esclusione indicati in precedenza, sono le **persone fisiche residenti o non residenti** nel territorio dello Stato **che nel corso del precedente periodo d'imposta** (anno 2010) hanno **conseguito un reddito in Italia e che nella relativa dichiarazione risultano a debito**.

Sono tenuti al versamento degli acconti **anche** i **soci** delle società di persone e i soci delle società a responsabilità limitata che hanno **optato** per il regime della **trasparenza**; in questo caso la determinazione dell'imposta e dei relativi acconti avviene in capo ai soci stessi sommando i redditi d'impresa e di capitali con le altre diverse categorie di redditi percepiti.

La **quantificazione dell'entità degli acconti** avviene in misura percentuale all'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente: ovvero è pari al **99% del totale dell'imposta dovuta per l'anno 2010** (rigo RN33 del Modello Unico 2011 PF). Tuttavia, se l'importo indicato nel rigo RN33 (imposta a debito per il 2010) è inferiore ad euro 51,65 non è dovuto alcun acconto per l'anno in corso da parte del contribuente, mentre se tale importo è superato l'acconto è dovuto nella misura indicata in precedenza.

Il versamento dell'acconto così determinato potrà essere eseguito con differenti modalità a seconda dell'entità dello stesso:

- **se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52**, l'acconto deve essere versato **in un'unica soluzione entro il 30.11.2011**;
- **se l'importo dovuto supera la soglia di euro 257,52**, tale somma deve essere versata **in due rate distinte** e, rispettivamente:
 - nella misura del **40% dell'acconto** determinato (il 39,60% del valore indicato al rigo RN33) **entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (salvo proroghe o differimenti – si veda il D.P.C.M. 12.5.2011);
 - nella misura del **60% dell'acconto** determinato (il 59,40% del valore indicato al rigo RN33) **entro il 30 novembre**.

I contribuenti hanno la possibilità di decidere se **rateizzare** quanto dovuto a titolo di saldo del precedente anno e di primo acconto, mentre nessuna possibilità di rateizzazione è ammessa per quanto dovuto a titolo di secondo acconto in scadenza il 30 novembre.

Il secondo acconto Irpef dovrà essere versato tramite la presentazione del **Modello F24** con l'indicazione del codice tributo **4034** e dell'anno d'imposta 2011.

Infine, si segnala che nel caso di presentazione del Modello Unico gli adempimenti relativi al versamento delle imposte sono a carico del **contribuente**; diversamente, se si è proceduto alla presentazione del Modello 730, tali adempimenti sono effettuati direttamente dal **sostituto d'imposta**.

3. SECONDO ACCONTO IRES

Per quanto concerne le società di capitali queste sono assoggettate all'Ires, imposta che prevede l'applicazione di un'aliquota del 27,5% alla base imponibile determinata secondo la normativa fiscale vigente.

Il pagamento degli **acconti Ires** è previsto nella **misura del 100% dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta**; pertanto, **per il calcolo degli acconti** relativi al periodo d'imposta 2011 per le società di capitali si dovrà fare riferimento al valore indicato al rigo RN17 del Modello Unico 2011 SC, che definisce, appunto, l'ammontare dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2010.

In funzione dell'entità del complessivo versamento in acconto la tempistica varia:

- **se l'importo dell'acconto risulta inferiore ad euro 103,00**, il versamento pari al 100% del valore del rigo RN17 deve essere eseguito **in un'unica rata entro il 30.11.2011**;
- **se l'importo relativo all'acconto risulta di importo maggiore ad euro 103,00**, si deve procedere al versamento di **due acconti distinti**. Nello specifico **il primo acconto, pari al 40% dell'importo complessivo**, è da versare nel termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, ovvero entro il **giorno 16 del sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare il termine è stato quello del **16 giugno** – si veda però la proroga di cui al D.P.C.M. 12.5.2011), oppure entro **30 giorni dalla scadenza** del termine ordinario di scadenza con versamento a titolo di interesse della maggiorazione dello **0,40%**; **il secondo acconto, pari al 60% dell'importo complessivo**, va versato entro l'**ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta** cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il **30 novembre**);
- **nessun versamento** è dovuto se l'importo complessivo dell'**acconto è inferiore ad euro 20,66**.

Va sottolineato che, ai fini del computo dell'acconto, non vanno tenute in considerazione, nella misura del 70%, le ritenute sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti dei titoli di cui all'art. 1, D.Lgs. 239/1996, scomputate nel periodo d'imposta precedente.

Inoltre, sempre con riferimento alla determinazione dell'acconto dovuto, deve essere considerata come **imposta relativa al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza prendere in considerazione** l'agevolazione sulla detassazione degli investimenti conosciuta come «Tremonti-ter», di cui all'art. 5, co. 1, D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009, senza considerare le disposizioni di cui all'art. 4, co. 2, D.L. 40/2010, conv. con modif. dalla L. 73/2010 e le disposizioni dell'art. 42, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata che hanno esercitato l'opzione per il regime di tassazione per trasparenza, si ricorda che gli obblighi d'acconto permangono, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata.

Il secondo acconto Ires 2011 deve essere versato tramite il **Modello F24 in un'unica soluzione (non è prevista la possibilità di rateizzazione** come nel caso del saldo ed del primo acconto Ires) con codice tributo **2002**.

4. SECONDO ACCONTO IRAP

L'Irap è dovuta da coloro i quali svolgono abitualmente, all'interno del territorio delle regioni italiane, attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Per quanto concerne la determinazione dell'imposta e dei relativi acconti, il **modello dichiarativo** da utilizzare è **uguale** per ciascun contribuente, sia esso una persona fisica o una persona giuridica, ma si differenzia per i quadri che devono essere compilati.

Per la determinazione dell'entità degli acconti da versare si fa riferimento al rigo IR22 del Modello Irap 2011. La misura del versamento degli acconti Irap si differenzia a seconda che questi siano dovuti da una persona fisica oppure da una società di capitali:

- per quanto riguarda le **persone fisiche** e le **società o associazioni** di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso è dovuto nella misura del **99% dell'importo indicato nel rigo IR22**. Permane comunque l'**esenzione** dal versamento degli acconti nel caso in cui l'importo dovuto sia **inferiore ad euro 51,65**;
- con riferimento alle **società di capitali** e agli **enti ad esse equiparati**, l'acconto Irap dovuto relativo al periodo d'imposta in corso è pari al **100% dell'importo indicato nel rigo IR22**. **Nessun versamento** è dovuto nel caso in cui l'importo da versare sia **inferiore ad euro 20,66**.

La tempistica relativa al versamento varia anche in questo caso in funzione dell'ammontare del medesimo:

- **se l'importo dell'acconto è inferiore ad euro 103,00**, si procederà ad un **unico versamento**, da effettuarsi **entro il 30 novembre** di ciascun anno per le persone fisiche ovvero **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese** del periodo d'imposta per le società di capitali e gli enti ad esse equiparati;
- **se l'importo dell'acconto risulta maggiore di euro 103,00**, si procede al versamento del **primo acconto**, pari al **40% del dovuto**, da effettuarsi **entro lo stesso termine stabilito per il versamento dell'imposta a saldo** del periodo oggetto di dichiarazione, e del **secondo acconto**, pari al **60%**, **entro il**

30 novembre per le persone fisiche ovvero **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese** del periodo d'imposta per le società di capitali e assimilati.

La **possibilità di rateazione**, anche per quanto riguarda il versamento dell'Irap, è concessa **solamente per l'imposta a saldo e del primo acconto**, mentre il **secondo acconto** deve obbligatoriamente essere **versato in un'unica soluzione** mediante il **Modello F24** con codice tributo **3813**.

5. METODO PREVISIONALE

Nei precedenti paragrafi è stato analizzato il calcolo degli acconti Irpef/Ires/Irap secondo il **metodo storico**. In base al suddetto metodo l'ammontare degli acconti dovuti deve essere calcolato **in percentuale sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente**. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente **preveda di conseguire durante l'anno fiscale 2011 minori redditi** e, pertanto, di dover sostenere minori imposte rispetto al periodo d'imposta 2010, può **optare per l'applicazione dell'alternativo metodo previsionale**.

In tal caso il contribuente dovrà effettuare una previsione puntuale circa il reddito che conseguirà nel periodo d'imposta e, in funzione del medesimo, definire l'ammontare degli acconti da versare. L'ammontare degli acconti sarà pari al **99%** dell'imposta Irpef/Irap calcolata sul reddito presunto del contribuente **persona fisica**, ovvero al **100%** dell'imposta Ires/Irap calcolata sul reddito presunto del contribuente **persona giuridica**.

6. ACCONTO per la CEDOLARE SECCA sugli AFFITTI

Con l'approvazione del D.Lgs. 23/2011 relativo al federalismo municipale è stata introdotta, a partire dall'anno 2011, la **possibilità di applicare una cedolare secca sui canoni di locazione**, con aliquota pari al **21% per i canoni liberi** e al **19% per i canoni concordati**. Detta facoltà può essere esercitata **esclusivamente** in relazione a **locazioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze** poste in essere **tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione**.

Questa nuova normativa prevede la possibilità di scelta, in capo al contribuente-locatore, fra la tassazione Irpef ordinaria e l'applicazione di una cedolare secca, che **sostituisce** non solo l'**Irpef** e le relative **addizionali**, ma **anche** l'imposta di **registro** e l'imposta di **bollo**. Nel caso in cui il contribuente dovesse effettuare la scelta per l'opzione della cedolare secca, gli effetti si andrebbero a determinare già a partire dal 2011 in termini di determinazione dell'acconto. Infatti:

- **per i contratti già in essere al 31.5.2011**, il contribuente che intende avvalersi della cedolare secca per l'annualità 2011 deve versare un **acconto pari all'85% dell'imposta dovuta in due rate** alle scadenze ordinarie fissate per il pagamento dell'Irpef (**40%** dell'acconto entro il 16.6.2011 – si veda la proroga disposta dal D.P.C.M. 12.5.2011, **60%** dell'acconto entro il 30.11.2011);
- **per i contratti stipulati in data successiva al 31.5.2011**, l'**acconto pari all'85% del dovuto** va versato **in un'unica rata entro il 30.11.2011**;
- **per i contratti stipulati successivamente al 30.11.2011**, **non** è dovuto alcun acconto.

Il secondo acconto ovvero l'unica rata relativo alla cedolare secca dovrà essere versato con codice tributo **1841**.

Infine, si evidenzia che a partire **dall'anno 2012** l'entità dell'acconto sarà pari al **95% dell'imposta dovuta** per l'anno precedente, da versare alle **medesime scadenze** e con la medesima **rateazione** prevista per il versamento dell'Irpef.